# I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2595/77 DEL CONSIGLIO

**del 21 novembre 1977**

**che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 relativi all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 2, 7 e 51,

visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1209/76 [2], in particolare gli articoli 95 e 97,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1209/76, in particolare l'articolo 121,

vista la proposta della Commissione, elaborata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo [4],

visto il parere del Comitato economico e sociale [5],

considerando che, in base all'esperienza acquisita applicando i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, si è rivelato necessario apportare alcuni miglioramenti ai diritti dei lavoratori migranti ; che pertanto occorre consentire ad un lavoratore, titolare di una pensione o d'una rendita ai sensi della legislazione di uno Stato membro e svolgente la propria attività lavorativa in un altro Stato membro, di essere assicurato ai sensi della legislazione di quest'ultimo Stato membro anche se essa non prevede l'iscrizione obbligatoria dei titolari di una pensione o di una rendita ; che occorre inoltre consentire, senza restrizioni, a un lavoratore di beneficiare della pensione o della rendita ottenute in base alla legislazione di uno Stato membro e di sospendere la liquidazione della pensione o della rendita in un altro Stato membro al fine di beneficiare dell'aumento dell'importo di tale pensione o rendita che deriva dalla sospensione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede che prestazioni in natura dell'assicurazione malattia e maternità erogate ai familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente e dallo Stato membro nel cui territorio risiede il lavoratore siano rimborsate all'istituzione del luogo di residenza dei familiari dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è soggetto il lavoratore ; che, poiché detto rimborso è effettuato su base forfettaria annua, occorre addebitare all'istituzione del luogo di residenza dei familiari l'onere delle prestazioni in natura erogate a questi ultimi in caso di dimora in un altro Stato membro ;

considerando che è necessario regolamentare l'erogazione delle prestazioni d'invalidità nel caso di un lavoratore che, dopo essere stato soggetto ad una legislazione basata sull'avverarsi del rischio, diventi invalido allorché è soggetto ad una legislazione fondata sulla durata dell'assicurazione, quando invece la prima legislazione condiziona l'erogazione delle prestazioni d'invalidità al requisito che in precedenza, per un determinato periodo, il lavoratore abbia ricevuto prestazioni di malattia in denaro o sia stato inabile al lavoro ;

considerando che il 1° ottobre 1976 è entrata in vigore nei Paesi Bassi la legge sull'assicurazione generalizzata contro l'inabilità al lavoro ; che, trattandosi di una legislazione fondata sull'avverarsi del rischio, occorre menzionare tale legge all'allegato III del regolamento

(1) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.
(2) GU n. L 138 del 26. 5. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.
(4) GU n. C 266 del 7. 11. 1977, pag. 45.
(5) Parere reso il 26/27. 10. 1977 (non ancora pubblicato nella GU).

(CEE) n. 1408/71 ; che occorre inoltre modificare l'allegato V di detto regolamento per precisare le modalità del calcolo « pro rata temporis » delle prestazioni di invalidità previste dalla legislazione olandese ;

considerando che occorre modificare l'allegato V del regolamento (CEE) n. 1408/71 anche per tener conto delle conseguenze per le legislazioni belga, irlandese e del Regno Unito dell'aggiunta del paragrafo 3, lettera a), all'articolo 40 di detto regolamento e delle conseguenze per la legislazione irlandese della modifica dell'articolo 44, paragrafo 2, del medesimo, come pure per precisare le modalità di iscrizione all'assicurazione volontaria contro le malattie nei Paesi Bassi e le modalità del calcolo dei contributi per tale assicurazione ;

considerando che è inoltre necessario adattare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 1408/71 e gli allegati 2, 5, 7 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 per tener conto degli accordi conclusi tra taluni Stati membri in applicazione dei regolamenti suddetti nonché dei mutamenti intervenuti nell'organizzazione amministrativa interna degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue :

1. L'articolo 14, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente :

« 3. Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che prevedono che il titolare di una pensione o di una rendita che esercita un'attività professionale non è soggetto all'assicurazione obbligatoria per tale attività, si applicano anche al titolare di una pensione o di una rendita acquisita in base alla legislazione di un altro Stato membro, sempreché l'interessato non faccia espressa domanda di esservi assoggettato rivolgendosi all'istituzione designata dall'autorità competente del primo Stato membro e menzionata all'allegato 10 del regolamento di applicazione. »

2. L'articolo 21 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 21*

**Dimora o trasferimento di residenza nello Stato competente**

1. Il lavoratore di cui all'articolo 19, paragrafo 1, che dimora nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se vi risiedesse anche se, prima di tale dimora, ha già beneficiato di prestazioni per lo stesso evento di malattia o di maternità.

2. Il paragrafo 1 si applica per analogia ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Tuttavia, se questi ultimi risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il lavoratore risiede, le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione del luogo di dimora per conto dell'istituzione del luogo di residenza degli interessati.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano al lavoratore frontaliero e ai suoi familiari.

4. Il lavoratore e i suoi familiari di cui all'articolo 19, che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato competente, beneficiano delle prestazioni secondo la legislazione di tale Stato anche se prima del trasferimento della residenza hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso evento di malattia o di maternità. »

3. L'articolo 22, paragrafo 3, è completato dal seguente comma :

« Tuttavia, per l'applicazione del paragrafo 1, lettera a) i) e lettera c) i) ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, residenti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il lavoratore risiede :

a) le prestazioni in natura sono erogate, per conto dell'istituzione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari, dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se il lavoratore fosse ad essa iscritto. La durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata tuttavia dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari ;

b) l'autorizzazione prescritta ai sensi del paragrafo 1, lettera c), è rilasciata dall'istituzione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari. »

4. Articolo 40 :

a) Dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo :

« 3. a) Per la determinazione del diritto a prestazioni in forza della legislazione di uno Stato membro, di cui all'allegato III, che subordina la concessione delle prestazioni d'invalidità al requisito che, per un periodo determinato, l'interessato abbia beneficiato di prestazioni di malattia in denaro o sia stato inabile al lavoro, se un lavoratore, già soggetto a detta legislazione, è colpito da una inabilità al lavoro seguita da invalidità quando è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro :

i) tutti i periodi durante i quali egli ha fruito per tale inabilità al lavoro di prestazioni di malattia in denaro o, in sostituzione delle medesime, dell'ininterrotto versamento della sua retribuzione, in virtù della legislazione del secondo Stato membro,

ii) tutti i periodi durante i quali egli ha fruito di prestazioni di invalidità per l'invalidità successiva a tale inabilità al lavoro, in virtù della legislazione del secondo Stato membro,

sono conteggiati, fatto salvo l'articolo 37, paragrafo 1, come se si trattasse di un periodo durante il quale egli ha ricevuto prestazioni di malattia in denaro ai sensi della legislazione del primo Stato membro o è stato inabile al lavoro ai sensi della medesima.

b) Il diritto alle prestazioni d'invalidità nei confronti della legislazione del primo Stato membro sorge alla scadenza del periodo preliminare di indennità di malattia o del periodo preliminare di inabilità al lavoro richiesti da tale legislazione e, al più presto :

i) alla data in cui sorge il diritto alle prestazioni d'invalidità in virtù della legislazione del secondo Stato membro, o

ii) il giorno successivo all'ultimo giorno in cui l'interessato ha diritto alle prestazioni di malattia in denaro in virtù della legislazione del secondo Stato membro. »

b) Il paragrafo 3 diventa paragrafo 4.

5. L'articolo 44, paragrafo 2, seconda frase, è sostituito dal testo seguente :

« Si deroga a tale norma se l'interessato chiede espressamente di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che fossero acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri. »

6. La parte introduttiva dell'articolo 46 paragrafo 2 è sostituita dal testo seguente :

« 2. L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto applica le seguenti norme se le condizioni richieste per l'acquisizione del diritto alle prestazioni non sono soddisfatte che tenuto conto di quanto disposto all'articolo 45 e/o all'articolo 40 paragrafo 3 : »

7. Allegato II, parti A e B :

Il punto 9 è sostituito dal testo seguente :

« 9. DANIMARCA — GERMANIA

a) Il punto 15 del protocollo finale della convenzione sulle assicurazioni sociali del 14 agosto 1953.

b) L'accordo complementare, del 14 agosto 1953, alla convenzione suddetta. »

8. Allegato III :

Il punto H è sostituito dal testo seguente :

« H. PAESI BASSI

a) La legge del 18 febbraio 1966 sull'assicurazione contro l'inabilità al lavoro.

b) La legge dell'11 dicembre 1975 sull'assicurazione generalizzata contro l'inabilità al lavoro. »

9. Allegato V :

1. Punto « A. BELGIO »

Dopo il paragrafo 3 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 4. Per l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a) ii) si tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore era inabile al lavoro ai sensi della legislazione belga. »

».

2. Punto « E. IRLANDA » :

a) Dopo il paragrafo 7 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 8. Per l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a) ii) si tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore era inabile al lavoro ai sensi della legislazione irlandese. »

».

b) Dopo il paragrafo 8 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 9. Per l'applicazione dell'articolo 44, paragrafo 2, si considera che il lavoratore ha chiesto espressamente di soprassedere alla liquidazione della pensione di vecchiaia cui avrebbe diritto ai sensi della legislazione irlandese se non è entrato effettivamente in pensione, quando questa condizione è richiesta per ottenere detta pensione. »

3. Punto « H. PAESI BASSI » :

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. *Assicurazione malattia volontaria*

a) Il titolare di una pensione di vecchiaia in virtù della legislazione olandese e di una pensione in virtù della legislazione di un altro Stato membro è considerato, per l'applicazione degli articoli 27 e/o 28, come avente diritto alle prestazioni in natura se soddisfa, tenendo conto, se del caso, dell'articolo 9, alle condizioni richieste per l'ammissione all'assicurazione malattia delle persone anziane o all'assicurazione volontaria di cui alla legge che disciplina l'assicurazione cassa-malattia (Ziekenfondswet).

Tale disposizione è parimenti applicabile alle donne coniugate il cui marito sia titolare di una pensione di vecchiaia per persone coniugate ai sensi della legislazione olandese e soddisfi alle condizioni richieste per l'ammissione all'assicurazione malattia delle persone anziane o all'assicurazione volontaria di cui alla legge che disciplina l'assicurazione cassa-malattia.

b) Il titolare di una pensione di vecchiaia ai sensi della legislazione olandese che risiede in un altro Stato membro è tenuto, ove sia soggetto all'assicurazione malattia delle persone anziane o all'assicurazione volontaria di cui alla legge che disciplina l'assicurazione cassa-malattia, a

versare per se stesso e, se del caso, per i suoi familiari un contributo calcolato sulla base della metà della media delle spese sostenute nei Paesi Bassi per le cure mediche di una persona anziana e dei suoi familiari. Su tale contributo è praticata una riduzione — a carico dell'assicurazione obbligatoria sottomessa alla legge che disciplina l'assicurazione cassa-malattia — corrispondente a quella accordata, a carico dell'assicurazione obbligatoria precitata, alle persone che risiedono nei Paesi Bassi e sono iscritte all'assicurazione malattia delle persone anziane, per le quali il contributo è fissato sulla stessa base.

c) La persona non titolare di una pensione di vecchiaia ai sensi della legislazione olandese e, se coniugata, il cui coniuge non sia titolare di una pensione di vecchiaia per persone coniugate ai sensi di questa stessa legislazione è tenuta, ove risieda in un altro Stato membro e sia soggetta all'assicurazione volontaria contemplata dalla legge che disciplina l'assicurazione cassa-malattia, a versare, per se stessa e, se del caso, per ciascuno dei familiari aventi compiuto sedici anni di età, un contributo equivalente alla media dei contributi fissati dalle casse di malattia olandesi per gli assicurati volontari che risiedono nei Paesi Bassi. Tale contributo è arrotondato all'unità superiore del fiorino. »

b) Dopo il paragrafo 4 sono aggiunti i seguenti paragrafi :

« 5. *Applicazione della legislazione olandese sull'assicurazione generalizzata contro l'inabilità al lavoro*

a) Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, si considerano come periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione olandese sull'assicurazione generalizzata contro l'inabilità al lavoro (AAW) soltanto i periodi di assicurazione compiuti sotto tale legislazione che coincidono con i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione olandese sull'assicurazione contro l'inabilità al lavoro (WAO).

b) Se la prestazione a norma della legislazione sull'assicurazione contro l'inabilità al lavoro (WAO), calcolata in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, è superiore alla prestazione a norma della legislazione sull'assicurazione generalizzata contro l'inabilità al lavoro (AAW), calcolata in applicazione della medesima disposizione, quest'ultima prestazione non viene pagata.

6. *Applicazione di alcune disposizioni transitorie*

Non si applica l'articolo 45, paragrafo 1, nel valutare il diritto alle prestazioni a norma delle disposizioni transitorie delle legislazioni sull'assicurazione-vecchiaia generalizzata (articolo 46), sull'assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani e sull'assicurazione generalizzata contro l'inabilità al lavoro. »

4. Punto « I. REGNO UNITO »

Dopo il paragrafo 17 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 18. Per l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a) ii), si tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore era inabile al lavoro ai sensi della legislazione del Regno Unito. »

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue :

1. Articolo 4, paragrafo 10 :

I termini « dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento, » sono inseriti prima di « dell'articolo 6, paragrafo 1 ».

2. Articolo 9, paragrafo 2 :

Il termine « lavoratore » è sostituito con il termine « defunto ».

3. L'articolo 23 è completato con il seguente comma :

« Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento, l'istituzione del luogo di residenza e la legislazione del paese di residenza dei familiari sono rispettivamente considerate istituzione competente e legislazione dello Stato competente per l'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 6 e 7 e degli articoli 21 e 22 del regolamento di applicazione. »

4. Articolo 93 :

a) Paragrafo 1 :

Sono inseriti i termini « dell'articolo 21, paragrafo 2, » prima di « dell'articolo 22. »

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 29, paragrafo 1 e all'articolo 31 del regolamento nonché per l'applicazione del paragrafo 1 è considerata istituzione competente l'istituzione del luogo di residenza del familiare o del titolare di pensione o rendita, a seconda dei casi. »

5. Allegato 2, punto « H. PAESI BASSI » :

Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente :

« 4. **Disoccupazione :**

| | |
|---|---|
| a) prestazioni dell'assicurazione — disoccupazione : | la Bedrijfsvereniging (associazione professionale) cui il datore di lavoro dell'assicurato è iscritto ; |
| b) prestazioni dei pubblici poteri : | |
| i) quando l'interessato risieda nei paesi Bassi : | l'amministrazione comunale del luogo di residenza |
| ii) per l'applicazione dell'articolo 71 del regolamento, quando l'interessato risieda fuori dai Paesi Bassi : | l'amministrazione del comune nel cui territorio si trova la sede dell'impresa o il domicilio del datore di lavoro. » |

6. Allegato 5 :

a) Il punto « 2. BELGIO-GERMANIA » è completato dalla lettera seguente :

« e) L'accordo del 4 dicembre 1975 relativo alla rinuncia al rimborso dell'importo delle prestazioni erogate a disoccupati. »

b) Il punto « 3. BELGIO-FRANCIA » è completato dalla lettera seguente :

« e) L'accordo del 14 maggio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario, in applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione. »

c) Il punto « 6. BELGIO-LUSSEMBURGO » è completato dalla lettera seguente :

« e) L'accordo del 16 aprile 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese per controllo amministrativo ed esami medici, prevista dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione. »

d) I punti 7 e 8 sono sostituiti dal testo seguente :

« 7. BELGIO-PAESI BASSI

a) Gli articoli 2 e 3, l'articolo 25, paragrafo 2, l'articolo 26, paragrafi 1 e 2, gli articoli 27, 46 e 48 dell'accordo del 4 novembre 1957 in materia di assicurazione malattia, maternità, morte (indennità funerarie), cure mediche e invalidità, nonché l'accordo del 24 marzo 1975 che rivede l'accordo precitato.

b) Gli articoli 6, da 9 a 15 e l'articolo 17, quarto comma, dall'accordo del 7 febbraio 1964 in materia di assegni familiari e di natalità.

c) L'accordo del 10 settembre 1964 relativo al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai pensionati ex frontalieri in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 36/63/CEE e dell'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento n. 4.

d) L'articolo 9, l'articolo 15, paragrafo 2, gli articoli 17, 18, 29 e 37 dell'accordo del 10 aprile 1965 in materia di assicurazione contro la malattia, l'invalidità e la disoccupazione dei marittimi della marina mercantile.

e) L'accordo concluso il 5 luglio 1967 tra le autorità competenti belghe e olandesi, relativo al rimborso delle spese di amministrazione, in esecuzione dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento n. 3 e dell'articolo 77 del regolamento n. 4 del Consiglio della Comunità economica europea.

f) L'accordo del 21 marzo 1968 relativo alla riscossione e al ricupero dei contributi di sicurezza sociale, nonché l'accordo amministrativo del 25 novembre 1970 in esecuzione di detto accordo.

g) L'accordo del 17 novembre 1976 relativo al controllo sanitario e amministrativo e alla collaborazione amministrativa nel contesto dell'assicurazione malattia-invalidità.

8. BELGIO — REGNO UNITO

a) Lo scambio di lettere del 4 maggio 1976 e del 14 giugno 1976 relativo all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese di controllo sanitario ed amministrativo).

b) Lo scambio di lettere del 18 gennaio 1977 e del 14 marzo 1977 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III capitolo 1 del regolamento). »

e) Il punto 15 è sostituito dal testo seguente :

« 15. DANIMARCA — REGNO UNITO

Lo scambio di lettere del 30 marzo 1977 e del 19 aprile 1977 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, ed all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso di

a) spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III capitoli 1 o 4 del regolamento,

b) spese per prestazioni corrisposte in applicazione dell'articolo 69 del regolamento, e

c) spese di controllo amministrativo e sanitario di cui all'articolo 105 del regolamento di applicazione). »

f) Il punto « 19. GERMANIA — LUSSEMBURGO » è completato dalle lettere seguenti :

« c) L'accordo del 14 ottobre 1975 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.

d) L'accordo 14 ottobre 1975 relativo alla riscossione e al ricupero dei contributi di sicurezza sociale. »

g) Il punto « 20. GERMANIA — PAESI BASSI » è completato dalla lettera seguente :

« f) L'accordo del 22 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle prestazioni di disoccupazione. »

h) I punti 24, 25 e 26 sono sostituiti dal testo seguente :

« 24. FRANCIA — LUSSEMBURGO

a) L'accordo del 24 febbraio 1969 concluso in applicazione dell'articolo 51 del regolamento n. 3 e l'accordo amministrativo della stessa data in esecuzione del medesimo accordo.

b) L'accordo del 2 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso, prevista dall'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità corrisposte ai familiari di un lavoratore che non risiedono nello stesso paese di quest'ultimo.

c) L'accordo del 2 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso prevista dall'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità corrisposte ad ex lavoratori frontalieri, ai loro familiari od ai superstiti.

d) L'accordo del 2 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario prevista dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972.

« 25. FRANCIA — PAESI BASSI

a) Lo scambio di lettere del 5 maggio 1960 e del 21 giugno 1960 concernente l'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento n. 3 (rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari degli assicurati e ai titolari di pensioni e di rendite, nonché ai familiari di questi ultimi).

b) L'accordo del 28 aprile 1977 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese per cure mediche prestate a coloro che hanno richiesto una pensione o una rendita e ai loro familiari, nonché ai familiari di titolari di una pensione o di una rendita nel contesto dei regolamenti.

c) L'accordo del 28 aprile 1977 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario a norma dell'articolo 105 del regolamento di applicazione.

« 26. FRANCIA — REGNO UNITO

a) Lo scambio di lettere del 25 marzo 1977 e del 28 aprile 1977 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 ed all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III capitolo 1 o 4 del regolamento).

b) Lo scambio di lettere del 25 marzo 1977 e del 28 aprile 1977 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (rinuncia per un periodo limitato al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione degli articoli 28, 28 bis e 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

c) Lo scambio di lettere del 25 marzo 1977 e del 28 aprile 1977 relativo all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario). »

i) Il punto 28 è sostituito dal testo seguente :

« 28. IRLANDA — LUSSEMBURGO

Lo scambio di lettere del 26 settembre 1975 e del 5 agosto 1976 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 ed all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento, nonché all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4, del regolamento, nonché delle spese di controllo amministrativo e sanitario di cui all'articolo 105 del regolamento di applicazione). »

j) Il punto 30 è sostituito dal testo seguente :

« 30. IRLANDA — REGNO UNITO

Lo scambio di lettere del 9 luglio 1975 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 ed all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III capitolo 1 o 4 del regolamento) ed all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario). »

k) Il punto 34 è sostituito dal testo seguente :

« 34. LUSSEMBURGO — PAESI BASSI

a) L'accordo del 1° novembre 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario, in applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.

b) L'accordo del 3 febbraio 1977 relativo alla rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità corrisposte in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, degli articoli 26 e 28 e dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 ».

l) Il punto 36 è sostituito dal testo seguente :

« 36. PAESI BASSI — REGNO UNITO

a) L'articolo 3, seconda frase, dell'accordo amministrativo del 12 giugno 1956 per l'applicazione della convenzione dell'11 agosto 1954.

b) Lo scambio di lettere dell'8 gennaio 1976 e del 28 gennaio 1976 relativo all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (rinuncia al rimborso delle prestazioni corrisposte in applicazione dell'articolo 69 del regolamento).

c) Lo scambio di lettere del 24 febbraio 1976 e del 5 marzo 1976 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4, del regolamento). »

7. Allegato 7 :

Il punto G è sostituito dal testo seguente :

« G. LUSSEMBURGO : Caisse d'épargne (Cassa di risparmio), Luxembourg. »

8. Allegato 10 :

a) punto « C. GERMANIA » :

Dopo il paragrafo 8 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 9. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento : — L'istituzione cui sono versati i contributi dell'assicurazione pensione o, qualora la domanda sia presentata simultaneamente alla domanda di pensione o dopo di essa, l'istituzione incaricata di istruire tale domanda di pensione. »

b) Il punto G è sostituito dal testo seguente :

« G. LUSSEMBURGO

1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento : — L'istituzione competente secondo la natura dell'attività professionale esercitata.

2. Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di applicazione : — Caisse de pension des employés privés (Cassa pensione degli impiegati privati), Luxembourg
oppure
Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Ente di assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità), Luxembourg

3. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di applicazione : — Inspection générale de la sécurité sociale (Ispettorato generale della sicurezza sociale), Luxembourg

4. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81, dell'articolo 82, paragrafo 2 e dell'articolo 89, del regolamento di applicazione : — Office national du travail (Ufficio nazionale del lavoro), Luxembourg

5. Per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di applicazione : — Caisse de maladie (Cassa di malattia) cui l'interessato era iscritto da ultimo

6. Per l'applicazione dell'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento di applicazione :

a) invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) :

i) per gli impiegati, compresi gli impiegati tecnici delle miniere (sotterraneo) : — Caisse de pension des employés privés (Cassa pensioni degli impiegati privati), Luxembourg

| | |
|---|---|
| ii) negli altri casi : | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Ente di assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità), Luxembourg |
| b) prestazioni familiari : | |
| i) per le persone assicurate all'istituzione di cui alla lettera a) ii) : | Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Cassa di assegni familiari degli operai presso l'Ente di assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità), Luxembourg |
| ii) negli altri casi : | Caisse d'allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés (Cassa di assegni familiari degli impiegati presso la Cassa pensione degli impiegati privati), Luxembourg |
| 7. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di applicazione : | |
| a) malattia, maternità : | Caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers (Cassa nazionale di assicurazione malattia degli operai), Luxembourg |
| b) infortuni sul lavoro : | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Associazione di assicurazione contro gli infortuni, sezione industriale), Luxembourg |
| c) disoccupazione : | Office national du travail (Ufficio nazionale del lavoro), Luxembourg |
| d) prestazioni familiari : | Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Cassa di assegni familiari degli operai presso l'Ente di assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità), Luxembourg |
| 8. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento di applicazione : | |
| a) malattia, maternità : | Caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers (Cassa nazionale di assicurazione malattia degli operai), Luxembourg |
| b) infortuni sul lavoro : | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Associazione di assicurazione contro gli infortuni, sezione industriale), Luxemboug. » |

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Ai fini dell'applicazione delle legislazioni irlandese, olandese e del Regno Unito l'articolo 1, paragrafi 4 e 6, si applica a decorrere dal 1° luglio 1976.

L'articolo 1, paragrafo 9, punto 2, lettera a) e punto 4, si applica a decorrere dal 1° luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 1977.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. SIMONET